



ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso della Libertà, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N

E mail: meic87400n@istruzione.it- pec: meic87400n@pec.istruzione.it

Prot. n. 7182/C1

Saponara, 10.10.2016

**Sito web
Ai docenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA**

Circolare n. 29

Oggetto: regolamentazione entrata/uscita autonoma degli alunni

IL DIRIGENTE

- | | |
|-----------------------|--|
| CONSIDERATO | che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola; |
| FERMO RESTANDO | il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo; |
| CONSIDERATO | che, secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato, è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati; |
| CONSIDERATO | che la giurisprudenza ritiene che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza e il controllo con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste in rapporto all'età e allo sviluppo psico-fisico del minore affinché questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori; |
| TENUTO CONTO | che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da |

costoro delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

CONSIDERATO

che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali-impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

DISPONE

il presente REGOLAMENTO per definire le MODALITÀ relative all'entrata ed all'uscita autonoma degli alunni.

CAPO I

MODALITA' DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

Art. 2

Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.

CAPO II

MODALITA' DI USCITA

Art. 3

Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di .classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso.

Art. 4

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare fino a tre persone utilizzando l'apposito modulo fornito dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L'assistente e l'autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In tal caso, l'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone o cancello della scuola.

Art. 5

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità (i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Sono esclusi dalla valutazione, infatti, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.

Art. 6

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Art. 7

La richiesta di autorizzazione al rientro a casa, in compagnia di altro minore è equiparata alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da solo e non può essere in nessun modo accolta.

Art. 8

Al fine di garantire il diritto allo studio, in assenza dei docenti in servizio, gli alunni coinvolti saranno suddivisi nelle restanti classi. Sono autorizzate entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni solo se accompagnati dai genitori o da persona delegata.

Art. 9

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma agli alunni:

- 1. Frequentanti le sezioni dell'Infanzia e il I, il II e il III anno della scuola primaria;**
- 2. che abitano in zone lontane dalla scuola ovvero nelle contrade e stazzi disseminati nei territori comunali;**
- 3. che si trovano in situazione di disabilità ed handicap.**

Per loro è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo delegato.

Art.10

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, consente l'uscita autonoma, su richiesta motivata dei genitori o di chi ne fa le veci:

1. **agli alunni delle classi IV e V che:**
 - **non rientrano nei punti 2 e 3 dell'art. 9 del presente regolamento;**
 - **abitano vicino alla scuola;**
 - **devono percorrere comunque strade non pericolose e protette da adulti o altre figure;**
 - **sono responsabili, attenti e autonomi e hanno senso del pericolo**
2. **agli alunni delle classi I, II, III secondaria I grado che:**
 - **non rientrano nei punti 2 e 3 dell'art. 9 del presente regolamento;**
 - **sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione**

Art. 11

I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di I grado e della primaria di IV e V classe compileranno una richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni.

Art. 12

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentri una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.

Art. 13

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 14

Nell'ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.

Art. 15

Il coordinatore di classe, sentito il parere dei colleghi, dovrà fornire la propria collaborazione, soprattutto per quanto concerne l'analisi dei fattori individuali e dei fattori ambientali, e rilasciare al dirigente scolastico tutte le informazioni sul comportamento dell'alunno, segnalandogli le specifiche situazioni che, secondo i criteri precisati in allegato, sconsigliano il rilascio dell'autorizzazione.

Fattori individuali da considerare da parte dei docenti e genitori

Comportamento degli alunni

- **AUTONOMIA PERSONALE** - capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale;
- **ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI** - Adeguata capacità di attenzione e concentrazione - affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;
- **CARATTERISTICHE CARATTERIALI** - eccessiva vivacità - aggressività- scarso senso del pericolo – distrazione.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

